



COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Piazza Gramsci, 1 – C.A.P. 09030 Sardara- Tel.070/934501 – P.I. 00570460923 C.F.
82000170926 - www.comune.sardara.vs.it

Copia

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 30 del 30/05/2022

Oggetto: **MODIFICHE AL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA TARI (TASSA RIFIUTI)**

L'anno 2022 addì 30 del mese di Maggio alle ore 19.13 nella sala delle adunanze.
Previo l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano :

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Zucca Giorgio	Sindaco	Si
Caddeo Roberto	Vice Sindaco	Si
Mameli Antonio	Consigliere	Si
Steri Simone	Consigliere	Si
Vaccaro Emanuela	Consigliere	Si
Cocco Gioachino	Consigliere	Si
Saderi Stefano	Consigliere	Si
Piroddi Saimen	Consigliere	Si
Buonifacio Fabrizio	Consigliere	No
Melis Ercole	Consigliere	Si
Tuveri Giuseppe	Consigliere	No
Caddeo Andrea	Consigliere	Si
Viaggiu Valentina	Consigliere	Si

Totale Presenti: 11

Partecipa il Segretario Comunale MACCIOTTA Daniele.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Zucca Giorgio assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Chiama alla funzione di scrutatori i Consiglieri:



Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA TARI (TASSA RIFIUTI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che *le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.*

-l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento":

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

DATO ATTO che l'art.3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, ha previsto il differimento **al 31 maggio 2022** del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali .

PRESO ATTO che il Comune di Sardara ha approvato il bilancio di previsione 2022\2024 con provvedimento del Consiglio Comunale n. 63 del 30\12\2021.

CONSIDERATO che le modifiche al regolamento sono efficaci con decorrenza dal 01\01\2022 in quanto approvate entro i termini di legge del bilancio, ossia 31\05\2022.

VISTA la legge di bilancio n. 160 del 27\12\2019, che abroga la IUC;

RICHIAMATO il Regolamento TARI -Disciplina della tassa sui rifiuti, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 24\05\2021;

CONSIDERATO che occorre procedere ad inserire alcune modifiche al sopracitato regolamento come di seguito proposte:

-art. 13 : il comma 11 è così modificato: **"31 maggio"** è sostituito da **"30 giugno"**;

-art. 13 : è aggiunto il comma 13:

le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi, intendendosi per «riciclaggio», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento".

La riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare **30%** della quota variabile. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

I controlli sono effettuati come specificato nel comma 12.

-art. 17:

- il comma 1 lett a) è così modificato:
abitazioni con unico occupante: riduzione del 30% su richiesta dell'interessato tramite presentazione di apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 20 del presente titolo
- al comma 2 si cassano le seguenti parole: "ad eccezione del caso stabilito dalla lett a) punto 1 del comma 1".

-art. 18 : al comma 2 si specificano correttamente le lettere a-b-c anziché a-a-b:

-art. 22: al comma 3 è aggiunto il comma 3 bis: su istanza del contribuente l'ufficio compensa per gli anni di competenza le somme imputate erroneamente ad anni incompetenti dallo stesso contribuente;

-art. 24: è aggiunto il comma 7: ai sensi dell'art. 15ter del DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019 si applica il principio di regolarità tributaria in base al quale gli uffici competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti sia attività commerciali o produttive sia soggetti privati, subordinano il rilascio degli atti summenzionati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei richiedenti, ciò al fine di sostenere il contrasto all'evasione;

-art 26: è cassato

Allegati:

alle attività individuate dall'allegato L-quinquies :

-all'art. 8 si inseriscono i B&B

-all'art. 11 si cassano gli studi professionali

-all'art. 12 si inseriscono gli studi professionali

nella parte NB all'ultimo punto si inserisce la dicitura B&B

da elenco articoli cassare art 26

RITENUTO necessario procedere all'approvazione delle modifiche al Regolamento di disciplina della TARI (tassa rifiuti) con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2022, in quanto approvate entro i termini del 31\05\2022 quale termine normativo a seguito delle proroghe di legge.

ACQUISITO il parere favorevole tecnico-contabile reso dal Responsabile del Settore finanziario Dott.ssa Onnis Maria. ai sensi dell'art. 49 del TUEL



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

ACQUISITO altresì il parere favorevole tecnico – contabile del Revisore dei conti dell'ente come previsto dall'art 239 del TUEL, con verbale n° 19 del 18/05/2022 pervenuto al nostro protocollo n° 4954 del 19/05/2022
Si passa al punto relativo alla modifica del regolamento TARI. Illustra l'Assessore Caddeo Roberto.

IL CONSIGLIERE Caddeo Andrea ricorda l'interlocuzione di stamattina con la responsabile del Settore Tributi, afferma che ha carattere prettamente tecnico, preannuncia voto favorevole.

IL CONSIGLIERE Melis Ercole conferma il voto favorevole.

SI PROCEDE A VOTAZIONE:

PRESENTI E VOTANTI N. 11 – ALL'UNANIMITA'.

VISTO l'esito della votazione.

DELIBERA

DI APPROVARE le premesse parti integrali e sostanziali del dispositivo del presente provvedimento.

DI APPROVARE ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le modifiche al regolamento della disciplina della Tari (Tassa rifiuti) con efficacia **dal 1° gennaio 2022 come di seguito indicate:**

-art. 13 : il comma 11 è così modificato: "31 maggio" è sostituito da "30 giugno";

-art. 13 : è aggiunto il comma 13:

le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi, intendendosi per «riciclaggio», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento".

La riduzione è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare **30%** della quota variabile. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

I controlli sono effettuati come specificato nel comma 12.

-art. 17:

- **il comma 1 lett a) è così modificato:**
abitazioni con unico occupante: riduzione del 30% su richiesta dell'interessato tramite presentazione di apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 20 del presente titolo
- **al comma 2 si cassano le seguenti parole: "ad eccezione del caso stabilito dalla lett a) punto 1 del comma 1".**

-art. 18 : al comma 2 si specificano correttamente le lettere a-b-c anziché a-a-b:

-art. 22: al comma 3 è aggiunto il comma 3 bis: su istanza del contribuente l'ufficio compensa per gli anni di competenza le somme imputate erroneamente ad anni incompetenti dallo stesso contribuente;



COMUNE DI SARDARA

Provincia del Medio Campidano

-art. 24: è aggiunto il comma 7: ai sensi dell'art. 15ter del DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019 si applica il principio di regolarità tributaria in base al quale gli uffici competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti sia attività commerciali o produttive sia soggetti privati, subordinano il rilascio degli atti summenzionati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei richiedenti, ciò al fine di sostenere il contrasto all'evasione;

-art 26: è cassato

Allegati:

alle attività individuate dall'allegato L-quinquies :

-all'art. 8 si inseriscono i B&B

-all'art. 11 si cassano gli studi professionali

-all'art. 12 si inseriscono gli studi professionali

nella parte NB all'ultimo punto si inserisce la dicitura B&B

da elenco articoli cassare art 26

DI TRASMETTERE la presente deliberazione al MEF.

DI DICHIARARE, con separata votazione palese, riportante lo stesso esito della precedente, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 41**

Ufficio Proponente: **Ufficio Bilancio e Programmazione**

Oggetto: **MODIFICHE AL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA TARI (TASSA RIFIUTI)**

Parere Contabile

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale, Ced

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/05/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario

D.ssa Maria Onnis



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 41**

Ufficio Proponente: **Ufficio Bilancio e Programmazione**

Oggetto: **MODIFICHE AL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LA TARI (TASSA RIFIUTI)**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Bilancio e Programmazione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/05/2022

Il Responsabile del Settore

D.ssa Maria Onnis

Parere Contabile

Settore Finanziario, Tributi, Gestione Economica del Personale, Ced

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/05/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario

D.ssa Maria Onnis



COMUNE DI SARDARA

Provincia Sud Sardegna

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
F.to Zucca Giorgio

Il Segretario Comunale
F.to MACCIOTTA Daniele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Si certifica che copia del presente verbale è stata affissa all'Albo pretorio del Comune il giorno 01/06/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 16/06/2022, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 - comma 1° del D.Lgs.vo 18.08.2000 n° 267 e dell' art.32 della Legge 69/2009.

Contestualmente all'affissione all'Albo, copia di questa deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo in conformità all'art. 125 D.Lgs.vo 267 del 18.08.2000.

Il Segretario Comunale
F.to MACCIOTTA Daniele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione, è divenuta esecutiva il **30/05/2022**

Copia Conforme all'Originale

Il Segretario Comunale
MACCIOTTA Daniele